1. La Commissione per gli affari esteri (AFET) Sottocommissione per i diritti umani (DROI) sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione:

“La modifica del regolamento di Dublino”

 Il Model European Parliament,

A. Notando con rammarico l’inefficienza del regolamento di Dublino (2013/604/CE) dovuta all’incremento dei flussi migratori degli ultimi decenni,

B. Profondamente dispiaciuto dalla mancata celerità circa le tempistiche correlate all’iter dei richiedenti asilo,

C. Coscienti della difficoltà di ogni immigrato di disporre di una prima somma per l’acquisizione del permesso di soggiorno,

D. Accogliendo con soddisfazione la possibilità di acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori,

E. Ribadendo il valore dei parametri rispettati per effettuare i ricongiungimenti familiari,

F. Constatando che attualmente è in vigore l’obbligo di permanenza nel Paese di approdo,

G. Fermamente convinto che debba essere onere di tutti gli Stati Membri provvedere all’ospitalità dei richiedenti asilo,

H. Notando con dispiacere la mancata consapevolezza e padronanza riguardo la prassi e le circostanze vissute dai richiedenti d’asilo,

1. Suggerisce un adattamento di questo regolamento all’odierna situazione.

2. Denuncia il disinteresse di alcuni Stati Membri, che non vivono in primo luogo tale problematica, con conseguente mancato impegno collettivo nell’affrontarla.

3. Invita alla formazione dell’ente SEAR[[1]](#footnote-1) il cui compito sia quello di:

i. Garantire una repentina presa visione delle richieste dei visti d’entrata;

ii. Considerare, nel caso di visti lavorativi, ove possibile, tale domanda dapprima che il richiedente giunga nel Paese di approdo;

iii. Classificare le richieste stando ad un criterio di valutazione tale da concedere la priorità ai perseguitati religiosi o politici, ai diversamente abili e ai minorenni non accompagnati;

4. Propone un periodo di trenta giorni, a partire dalla data di valenza del visto d'entrata, in cui l’individuo abbia l’opportunità di trovare un’occupazione legalmente, prima di acquistare il permesso di soggiorno.

5. Desidera approvare, oltre lo ius soli, l’iniziativa secondo la quale un minore straniero debba concludere un ciclo di studi primari, volto all’ottenimento di un’adeguata formazione culturale, al fine di acquisire la cittadinanza del Paese in questione prima del raggiungimento della maggiore età, nel caso di ricollocamenti e ricongiungimenti.

6. Appoggia la validità della pratica del ricongiungimento dando priorità ai profughi di guerra e garantendo la conversione, in caso di decesso o separazione legale del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, in permesso di studio o lavoro.

7. Approva la coincidenza della scadenza del permesso di ricongiungimento con quello di soggiorno del familiare straniero.

8. Proclama l’ente SEAR garante del recapito delle richieste di permesso di soggiorno ai vari Stati Membri presso cui il richiedente aspira a stabilirsi.

9. Caldeggia l’applicazione di un sistema di contravvenzioni maggiormente gravoso rispetto a quello in atto - crescente in casi di recidività - per gli Stati Membri che si rifiutano di ospitare i richiedenti asilo.

10. Enfatizza la promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate a responsabilizzare la cittadinanza europea sui diritti dei migranti, sulle loro provenienze e le loro terre d’origine e a contrastare gli stereotipi negativi legati ai rifugiati.

11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

1. Sorting for European Asylum Requests [↑](#footnote-ref-1)